





STATUTO dell'Associazione "ACLI Sede Provinciale di Verona"



Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "Acli Sede provinciale di Verona", di seguito indicata come Associazione provinciale, che può essere correttamente identificata anche con la denominazione "Acli di Verona".
- 1.2. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dalle A.C.L.I., Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, di seguito anche denominata "Associazione Nazionale" - iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di Associazioni di Promozione Sociale.
- 1.3. L'Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. - è riconosciuta ed aggregata alle A.C.L.I. medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto dell' 8 agosto 1947. In particolare l'Associazione rappresenta il livello di articolazione territoriale provinciale delle ACLI medesime.
- 1.4. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.5. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.6. Per quanto riguarda l'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I., l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento



emanato dai competenti Organi dell'Associazione nazionale impegnandosi al suo pieno ed integrale rispetto.


- 1.7. L'Associazione, come regolamentata nel presente Statuto, si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Verona - Via Interrato dell'Acqua Morta, 22.
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa delibera del Consiglio provinciale.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
- 2.5. L'Associazione provinciale ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale della propria provincia riconosciuta dal Consiglio Nazionale delle ACLI, tramite sedi secondarie e/o unità locali - anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Presidenza provinciale - soggetta a ratifica della prima riunione utile del Consiglio provinciale - e saranno conseguentemente inquadrare, sotto ogni profilo, nell'ambito della Associazione provinciale.


Art. 3 - FINALITÀ (OGGETTO)

- 3.1. L'Associazione, unitamente alle A.C.L.I., di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti, l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dai Consigli regionale e nazionale.
- 3.3. L'Associazione provinciale, nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dagli Organi Nazionali, ha completa autonomia d'iniziativa e di



attività con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio della propria provincia; essa elabora e sviluppa una politica ed un'azione a livello provinciale secondo i principi di cui sopra.

- 3.4. L'Associazione provinciale esercita, in primo luogo, un ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento delle Strutture di base delle A.C.L.I. presenti sul territorio provinciale di riferimento, coordinando anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti provinciali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito provinciale, per lo svolgimento della attività istituzionale, ed in generale assume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza degli associati.
- 3.5. L'Associazione provinciale, nell'ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi d'informazione, anche di natura economica, politica e legislativa per determinare un'efficace azione a livello provinciale, supportare l'attività a livello di base e coadiuvare l'Associazione nazionale e regionale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie nazionale e regionale.
- 3.6. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, l'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si propone - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo di:
- dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali, con le realtà ecclesiali e con le famiglie;
 - realizzare esperienze di animazione culturale e di servizio sociale;
 - promuovere iniziative e progetti di solidarietà ed utilità sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio;
 - favorire l'educazione e la promozione della persona in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio;
 - curare la formazione culturale, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali.
- 3.7. L'Associazione, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, potrà altresì:
- stipulare accordi e/o convenzioni in generale;
 - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - esercitare, marginalmente e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - svolgere, in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici, attività aventi finalità sociali, anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.



- 3.8. In tale ottica, l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei soci per la valorizzazione dei comportamenti attivi degli stessi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia azione culturale volta a coinvolgere il massimo numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie del Sistema A.C.L.I., curando anche l'edizione di pubblicazioni e stampe.
- 3.9. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.
- 3.10. A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate; sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
- 3.11. L'Associazione privilegia la stipula di accordi e/o convenzioni con altri soggetti appartenenti alle A.C.L.I., al fine di una sempre maggior integrazione di sistema, di miglioramento dell'efficienza e di creazione di sinergie.
- 3.12. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei soci. In caso di necessità può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo agli associati. E' riconosciuta la possibilità di corrispondere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute, riguardo all'attività prestata, preventivamente autorizzate dalla Presidenza.

Art. 4 - RAMO ONLUS

- 4.1. Atteso che le ACLI sono Associazioni di Promozione Sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali, nella specie, sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 8 agosto 1947, l'Associazione, previa apposita delibera della Presidenza provinciale, potrà direttamente svolgere, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e/o integrazioni - nel rispetto delle prescritte disposizioni normative e regolamentari - una o più attività ricomprese nell'elenco di cui al 1° comma, lett. a) dell'art. 10 del citato D. Lgs. 460/97, che siano compatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione medesima.
- 4.2. L'Eventuale svolgimento di una o più attività ricomprese nel Ramo ONLUS dovrà essere compiutamente disciplinato in uno specifico regolamento che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente Statuto, predisposto dalla Presidenza provinciale ed approvato con apposita delibera del Consiglio provinciale.

4.3. Il suddetto regolamento, unitamente al presente Statuto, dovrà essere trasmesso, in coerenza con vigenti disposizioni normative e regolamentari, alle competenti autorità per le necessarie autorizzazioni, e nella sua articolazione dovrà:


- Indicare le attività effettivamente svolte rientranti nel ramo ONLUS;
- Specificare che lo svolgimento delle predette attività deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti clausole:
 - L'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale in relazione alle attività svolte nel predetto Ramo ONLUS;
 - Fermo restando quanto disposto all'art. 1.4. del presente statuto, la possibilità di destinare utili o avanzi di gestione del Ramo a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione del Ramo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse del ramo medesimo, anche attraverso la costituzione di apposite riserve vincolate agli anzidetti fini;
 - l'obbligo di devolvere il patrimonio del ramo ONLUS, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ramo organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "RAMO ONLUS".

4.4. L'attività del ramo ONLUS dovrà essere rendicontata con una contabilità separata ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 5 - SOCI - DIRITTI E DOVERI

5.1. L'Associazione provinciale è un'articolazione territoriale della Associazione ACLI alla quale i soggetti interessati si associano attraverso l'iscrizione presso una struttura di base, nei termini indicati dallo Statuto dell'Associazione Nazionale e sulla base delle apposite disposizioni statutarie delle Strutture di Base che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.

L'Associazione provinciale, conseguentemente, adotta la tessera nazionale quale tessera sociale





5.2. Nella specie, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, è attuato sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato: conseguentemente i soci hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso dell'Associazione provinciale di riferimento e conseguentemente al Congresso dell'Associazione ACLI della Regione territorialmente competente e al Congresso dell'Associazione ACLI nazionale.

5.3. Ad ogni effetto si riporta quanto segue:

- E' esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa;
- Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
- La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1. Sono Organi dell'Associazione provinciale:

- il Congresso provinciale;
- il Consiglio provinciale;
- la Presidenza provinciale;
- il Presidente provinciale;
- il Collegio dei Revisori;
- l'Assemblea dei Presidenti di Circolo
- Il COSIS

6.2. In relazione agli Organi sociali l'Associazione provinciale accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno ed integrale rispetto, le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale delle ACLI in materia di interventi straordinari con particolare riferimento alla "Nomina Incaricati" allo "Scioglimento Presidenze" allo "Scioglimento Consiglio - Nomina Commissario", nonché, per eventuali controversie che dovessero insorgere - anche tra gli organi di cui all'art. 6.1. che precede, la "Convenzione di arbitrato".

Art. 7 - CONGRESSO PROVINCIALE

7.1. Il Congresso provinciale è composto dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base nonché dagli eventuali delegati dei soggetti appartenenti al sistema ACLI previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.

- 7.2. In relazione all'attività del Congresso provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 18, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.
- 7.3. Si conviene espressamente che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni Congresso provinciale siano prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.
- 7.4. In caso di adeguamenti dovuti a modifiche normative e regolamentari - previa autorizzazione della Direzione Nazionale - le competenze in materia di modifiche ed adeguamenti statutari sono demandati al Consiglio provinciale.
- 7.5. Le deliberazioni del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale di cui all'articolo seguente, sono riassunte in verbali redatti da un componente del rispettivo organo, appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione. Ogni delegato ha diritto di consultare il verbale Congresso provinciale e del Consiglio provinciale.

Art. 8 - CONSIGLIO PROVINCIALE

- 8.1. Il Consiglio provinciale è composto dai Consiglieri eletti dal Congresso, dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base nonché dagli altri soggetti aventi diritto di voto previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.
- 8.2. In relazione all'attività del Consiglio provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 18, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

Art 9 – PRESIDENZA PROVINCIALE

- 9.1. La Presidenza provinciale è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è composta con diritto di voto, dai componenti eletti dal Consiglio provinciale su proposta del Presidente;
- 9.2. Partecipano alle riunioni della Presidenza provinciale senza diritto di voto, i soggetti indicati dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali;
- 9.3. In relazione all'attività della Presidenza provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 18, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.
- 9.4. La Presidenza provinciale dirige le ACLI nell'ambito della Provincia, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio provinciale ACLI e degli Organi nazionali e regionali.
- 9.5. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) redigere e presentare al Consiglio Provinciale il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
 - c) redigere e presentare al Consiglio provinciale il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;
- 9.6. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei membri e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 9.7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta in relazione alla carica ricoperta.
- 9.8. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei componenti degli Organi dell'Associazione che vogliano prenderne visione.

Art 10 – PRESIDENTE


- 10.1. Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 10.2. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'amministrazione. In caso di designazione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente con competenze di vicario.
- 10.3. In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento delle A.C.L.I. Nazionali.

Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI

- 11.1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio provinciale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la contabilità e la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali.
- 11.2. Se non vi ha provveduto il Consiglio provinciale, il Collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale; possono essere invitati alle riunioni della Presidenza provinciale.
- 11.3. La durata in carica del Collegio dei Revisori è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso provinciale.
- 11.4. In caso di previsione dello Statuto e/o dei Regolamenti Nazionali è possibile nominare, in luogo del Collegio dei Revisori, un Revisore Unico.

Art.12 - L'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLE STRUTTURE DI BASE (CIRCOLI)

- 12.1. L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base (circoli) è convocata dalla Presidenza provinciale:
 - a) in via ordinaria almeno una volta all'anno;
 - b) in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.In via ordinaria la convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo.



12.2. L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base di cui all'art. 14 dello Statuto Nazionale:

- a) è composta dai Presidenti delle Strutture di base riconosciute dal Consiglio provinciale;
- b) nomina un presidente di seduta scelto a turno tra i suoi componenti;
- c) elegge i consiglieri provinciali di sua competenza in un'apposita riunione convocata di norma ogni quattro anni e comunque in occasione del Congresso provinciale.

12.3. In caso di elezioni previste dal punto c) del precedente articolo, qualora venga a mancare la maggioranza dei Presidenti, l'Assemblea viene riconvocata dal Consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.

Possono candidarsi a Consiglieri provinciali, nella quota riservata all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base, i Presidenti in carica che non sono candidati o eletti nella lista dei consiglieri del Congresso provinciale.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, su schede che riportano in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Ciascun Presidente, senza possibilità di delega, dovrà esprimere un numero di preferenze non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere nel Consiglio provinciale.

Agli eletti si applica quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto nazionale.

In caso di dimissioni o di decadenza di un componente il Consiglio provinciale di propria competenza o se vengano a mancare i requisiti per cui è stato eletto, l'Assemblea, durante la prima riunione utile, provvede a sostituirlo.

Art. 13 - IL C.O.S.I.S

13.1 Il C.O.S.I.S. (Comitato Servizi e Imprese a finalità sociale) è composto da:

- Presidente Provinciale ACLI o un suo delegato;
- Direttori dei servizi e delle imprese Sociali promosse dalle ACLI Provinciali;
- Il Responsabile allo Sviluppo Associativo;
- Responsabile delle Risorse Economiche di Sistema

13.2 Il C.O.S.I.S. ha la responsabilità di:

- curare il coordinamento e l'integrazione tra i Servizi e le Imprese a finalità sociale;
- verificare gli andamenti gestionali di Servizi e Imprese a finalità sociale;
- attuare gli orientamenti di sistema e le politiche comuni decise dalla Presidenza Provinciale;


Il C.O.S.I.S. opera sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio Provinciale.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

- 14.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio provinciale;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d'istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) operazioni di fund raising finalizzate al proprio finanziamento, tra cui ad esempio feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 14.2 L'associazione è tenuta, per il periodo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art 15 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

- 15.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 15.2 Il rendiconto economico finanziario è predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio provinciale convocato per la sua approvazione; può essere consultato da ogni membro dello stesso.



- 15.3 Il Consiglio provinciale di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, tranne che in casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.4 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 16 - SCIOGLIMENTO

- 16.1 Il Congresso provinciale convocato in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.
- 16.2 In caso di scioglimento, il Congresso provinciale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 16.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell'Associazione provinciale, i beni patrimoniali si trasferiscono alle ACLI Associazione nazionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
- 16.4 Ove tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 17 - DISPOSIZIONI VARIE

- 17.1 Il Presidente e i componenti della Presidenza uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze regionale (territorialmente competente) e nazionale.
- 17.2 La Presidenza Nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle Associazioni provinciali. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.
- 17.3 In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza provinciale e del Presidente provinciale, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività

propedeutiche e necessarie alla nomina dei nuovi Organi Sociali, salvo l'adozione di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 6.2. che precede.

Ogni atto o documento dell'Associazione:

- A) che contenga una disposizione di spesa o di incasso, quali, a mero titolo esemplificativo, mandati, assegni, bonifici, prelevamenti ecc.;
- B) che contenga la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall'Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, accensione di mutui o altre forme di finanziamento, etc.,

deve essere autorizzato e sottoscritto in modo congiunto dal Presidente Provinciale - la cui firma deve essere sempre presente - e dal Vice Presidente provinciale Vicario o dal componente della Presidenza provinciale che abbia eventualmente ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi ovvero, in mancanza, da un altro componente della presidenza opportunamente prescelto. Pertanto, ogni documento o atto sopra descritto dovrà contenere, oltre alla firma del Presidente, almeno l'ulteriore firma di uno dei due soggetti di cui sopra all'uopo autorizzati.

relativamente al comma a) si dà mandato al Consiglio provinciale, in accordo coi i revisori dei Conti, di stabilire un "plafond" sotto il quale è autorizzata la firma congiunta del Presidente o del Segretario alle Risorse per facilitare la gestione ordinaria della cassa e della Banca.


alle attività descritte al punto b) dell'art. 17.4 che precede deve obbligatoriamente essere informata preventivamente la Presidenza nazionale e la Presidenza regionale di riferimento, ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale in materia.

violazione anche di una delle disposizioni del presente articolo, fatta salva ogni opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi delle ACLI, conferisce alla Presidenza Nazionale delle ACLI la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'art. 6.2 che precede.

Art. 18 - NORME FINALI

tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigente Statuto e Regolamento delle A.C.L.I. Associazione Nazionale - da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integrante e sostanziali del presente Statuto - del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale e comunale - e complementari in materia.

so la
rona
rdine



della

ritto di
e sugli

enti che
leguarlo

ovinciale

ongresso

presenti
di Verona

no e non
glio.

